

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

-Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
numero 22 del 03/02/1994.
-Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario
numero 244 del 07/06/1994

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento: disciplina dell'attività contrattuale.
- Art. 2 - Programma di opere pubbliche.

TITOLO II - NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI

Capo 1 - IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI CONTRATTI

Sez. 1 - La deliberazione a contrattare

- Art. 3 - La proposta contrattuale
- Art. 4 - La deliberazione a contrarre e

Capo II - IL SUBPROCEDIMENTO PER LA SCELTA
DEL CONTRAENTE

Sez. 1 - Disposizioni generali

- Art. 5 - Le modalità di scelta del contraente
- Art. 6 - Le gare: i bandi, gli avvisi e gli inviti
- Art. 7 - Termini per le procedure di aggiudicazione

Sez. 2 - Pubblico incanto e licitazione privata

- Art. 8 - Pubblico incanto o asta pubblica
- Art. 9 - Licitazione privata
- Art. 10 - Le commissioni di gara per i pubblici incanti e le licitazioni private
- Art. 11 - Approvazione del verbale di pubblico incanto e di licitazione privata

Sez. 3 - Appalto concorso

- Art. 12 - Appalto concorso
- Art. 13 - Le commissioni di gara per l'appalto concorso
- Art. 14 - Procedimento di aggiudicazione dell'appalto concorso
- Art. 15 - Aggiudicazione dell'appalto-concorso

Sez. 4 - Trattativa privata e cottimo fiduciario

- Art. 16 - Trattativa privata
- Art. 17 - Commissione per le gare ufficiose
- Art. 18 - Cottimo fiduciario

Sez. 5 - Concorso di idee

- Art. 19 - Concorso di idee
- Art. 20 - Commissione giudicatrice del concorso idee

Capo III - ALBO COMUNALE DEI FORNITORI
E DEGLI APPALTATORI

- Art. 21 - Albo dei fornitori
- Art. 22 - Assegnazione delle forniture

Capo IV - STIPULAZIONE E ROGITO

Sez. 1 - atti preliminari alla stipulazione

- Art. 23 - Atti preliminari alla stipulazione
- Art. 24 - Documentazione antimafia
- Art. 25 - Cauzione definitiva
- Art. 26 - Deposito per spese contrattuali

Sez. 2 - Stipulazione del contratto

- Art. 27 - Stipulazione del contratto
- Art. 28 - Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti
- Art. 29 - Cessione del contratto
- Art. 30 - Durata del contratto
- Art. 31 - Domicilio del contraente

Sez. 3 - Rogito del contratto

- Art. 32 - Ufficiale rogante
- Art. 33 - Disposizione in merito al contenuto a agli allegati del contratto
- Art. 34 - Adempimenti fiscali

Capo V - EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Sez. 1 - Efficacia del contratto

- Art. 35 - Efficacia del contratto

Sez. 2 - Esecuzione del contratto

- Art. 36 - Modalità di pagamento del prezzo del contratto
- Art. 37 - Cessione di credito
- Art. 38 - Revisione dei prezzi
- Art. 39 - Vigilanza e collaudo
- Art. 40 - Decisione delle controversie

TITOLO III - CONTRATTI

Capo I - ALIENAZIONE

- Art. 41 - Definizione del contratto di alienazione

- Art. 42 - Alienazione e acquisto di beni immobili
- Art. 43 - Beni comunali
- Art. 44 - Norma di rinvio
- Art. 45 - Prezzo della compravendita
- Art. 46 - Divieto speciale di comprare
- Art. 47 - Autorizzazione prefettizia dell'acquisto di beni immobili

CAPO II - PERMUTA

- Art. 48 - Definizione del contratto di permuta
- Art. 49 - Norma di rinvio

CAPO III - DONAZIONE

- Art. 50 - Definizione del contratto di donazione
- Art. 51 - Divieto di donazione
- Art. 52 - Accettazione della donazione

CAPO IV - LOCAZIONE E AFFITTO

- Art. 53 - Definizione del contratto di locazione e di affitto
- Art. 54 - Divieto di sublocazione
- Art. 55 - Locazione superiore a nove anni
- Art. 56 - Elenco dei beni locati o affittati
- Art. 57 - Locazione di immobili urbani
- Art. 58 - Affitto di area
- Art. 59 - Affitto di fondi rustici
- Art. 60 - Interessi per ritardato pagamento

Capo V - LEASING

- Art. 61 - Definizione del contratto di leasing
- Art. 62 - Condizioni per il ricorso al leasing
- Art. 63 - Inventariazione dei beni acquisiti con il leasing
- Art. 64 - Assegnazione di aree per attività produttive e commerciali

CAPO VI - COMODATO

- Art. 65 - Definizione del contratto di comodato
- Art. 66 - Obblighi del comodatario
- Art. 67 - Divieto di concedere beni in comodato

CAPO VII - MUTUO

- Art. 68 - Definizione del contratto di mutuo
- Art. 69 - Istituti mutuanti
- Art. 70 - Vincoli alla contrattazione

Capo VIII - SOMMINISTRAZIONE

- Art. 71 - Definizione del contratto di somministrazione
- Art. 72 - Comune somministrante
- Art. 73 - Comune somministratario

CAPO IX - ASSICURAZIONE

- Art. 74 - Definizione del contratto di assicurazione
- Art. 75 - Assicurazioni obbligatorie
- Art. 76 - Ditte di brokeraggio

Capo X - TRANSAZIONE

- Art. 77 - Definizione del contratto di transazione
- Art. 78 - Effetti della transazione

Capo XI - CONTRATTO D'OPERA

Sez. 1 - Disposizioni generali

- Art. 79 - Definizione del contratto d'opera
- Art. 80 - Clausole necessarie del contratto

Sez. 2 - Contratto di prestazione d'opera professionale

- Art. 81 - Modalità di scelta del prestatore d'opera
professionale
- Art. 82 - Clausole necessarie del contratto

Capo XII - APPALTO

- Art. 83 - Definizione del contratto di appalto

Sez. 1 - Appalto di lavori pubblici

- Art. 84 - Definizione di lavori pubblici
- Art. 85 - Scelta dell'appaltatore
- Art. 86 - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
- Art. 87 - Selezione dei concorrenti da invitare alle gare
- Art. 88 - Cause speciali di esclusione dall'invito
- Art. 89 - Condizione speciale di ammissibilità
dell'offerta
- Art. 90 - Prezzo dei lavori
- Art. 91 - Cauzione definitiva
- Art. 92 - Copertura assicurativa
- Art. 93 - Direzione dei lavori
- Art. 94 - Documenti per la tenuta contabile delle opere
e dei lavori pubblici
- Art. 95 - Variazioni al lavoro pubblico
- Art. 96 - Pagamento del corrispettivo
- Art. 97 - Ritardo nel pagamento del corrispettivo
- Art. 98 - Revisione dei prezzi
- Art. 99 - Divieto di cessione dell'aggiudicazione e del
contratto d'appalto
- Art.100 - Autorizzazione del subappalto, del cottimo e
delle figure ad essi assimilate
- Art.101 - Collaudo delle opere e dei lavori pubblici
- Art.102 - Procedimento amministrativo di definizione
delle controversie
- Art.103 - Arbitrato
- Art.104 - Rescissione del contratto
- Art.105 - Recesso unilaterale del Comune dal contratto
- Art.106 - Recesso unilaterale dell'appaltatore dal contratto
- Art.107 - Capitolati

Sez. 2 - Appalto di servizi

- Art.108 - Definizione del contratto di appalto di servizi
- Art.109 - Appalto di servizi pubblici
- Art.110 - Norme applicabili

Titolo IV - CONCESSIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI

Capo I - CONCESSIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI

- Art.111 - Concessione di sola costruzione
- Art.112 - Concessione di costruzione e gestione
- Art.113 - Concessione di servizi

Capo II - CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI

- Art.114 - Concessione di gestione di servizi pubblici
- Art.115 - Contenuti della convenzione
- Art.116 - Norma di rinvio

Titolo V - CONVENZIONI URBANISTICHE

- Art.117 - Convenzioni ed atti unilaterali d'obbligo in materia urbanistica

Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art.118 - Prima formazione dell'albo comunale dei fornitori
- Art.119 - Prima applicazione del regolamento
- Art.120 - Norma di rinvio

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento: disciplina dell'attività contrattuale.

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto comunale, il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale posta in essere dal Comune per il perseguimento dei suoi fini pubblici.

2. L'attività contrattuale è svolta secondo criteri di economicità, imparzialità e pubblicità, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

3. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dalle norme del codice civile, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento, nonché dalle leggi della Regione del Veneto e dagli usi negoziali, in quanto applicabili.

4. Il Comune si attiene, ai sensi dell'art. 56 - comma 2 - della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

5. Il Comune può adottare capitolati d'oneri generali, con le condizioni da applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratto, e capitolati d'oneri speciali con le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto.

Art. 2

Programma di opere pubbliche

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, approva, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, il programma di opere pubbliche, di lavori

o

di investimenti da eseguire nel triennio.

2. Il programma triennale prevede:

- a) l'elenco dei lavori per settori;
- b) la priorità di intervento;
- c) il piano finanziario complessivo e per settore;
- d) i tempi di attuazione degli interventi.

3. Tale programma può essere compreso nella relazione previsionale e programmatica e venire approvato contestualmente alla stessa.

4. Per le opere, i lavori o gli investimenti previsti in detto programma sono indicati i riferimenti atti ad individuarli e l'importo presuntivo di spesa nonché l'indicazione dei mezzi stanziati, disponibili o acquisibili per il relativo finanziamento.

5. L'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario o economico finanziario inerente un'opera pubblica, un lavoro od un investimento, equivale alla relativa inclusione nel programma di cui al precedente art.1, nell'ordine di priorità che gli sarà attribuito, purchè sia rispettata la procedura di formazione del programma di cui al comma 7.

6. Alla progettazione delle opere si provvede in osservanza dell'art. 86 del presente regolamento.

7. Prima dell'adozione, lo schema di programma di cui al precedente comma 1 è reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio per un periodo di 60 giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare osservazioni o proposte, sulle quali si pronuncerà il Consiglio Comunale.

TITOLO II

NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI

CAPO I

IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI CONTRATTI

Sez. 1° - LA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE

Art. 3

La proposta contrattuale

1. Spetta al dirigente del settore interessato formulare la proposta di contratto.

2. La proposta di contratto deve indicare, oltre all'oggetto, le esigenze di contenuto e di esecuzione del contratto stesso.

3. Il dirigente del servizio interessato, in collaborazione con l'ufficio contratti o con l'ufficio appalti, cura la predisposizione dello schema contrattuale, dell'avviso e del bando di gara e degli altri atti amministrativi necessari.

Art. 4

La deliberazione a contrarre

1. La deliberazione a contrarre è adottata dalla Giunta Comunale, sulla base della proposta di cui all'art. 3.

2. La deliberazione di cui al comma 1, oltre ai pareri e alle attestazioni richieste dagli artt. 53 e 55 - comma 5 - della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve contenere:

a) gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e cioè:
aa) il fine che con il contratto si intende perseguire;
ab) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
ac) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

b) il nominativo del dirigente del servizio interessato;

c) il richiamo ai pareri, alle autorizzazioni, permessi,

licenze e nulla-osta rilasciati e a quelli che dovranno essere acquisiti prima della stipulazione del contratto;

d) il richiamo al provvedimento di approvazione del piano finanziario o economico-finanziario dell'investimento, nei casi in cui le norme in vigore ne richiedono la preventiva approvazione, oppure, in alternativa, i motivi per i quali si può prescindere dalla preventiva approvazione del piano stesso con riferimento sia alle modalità di finanziamento della spesa che alla natura dell'opera oggetto del contratto;

e) il vincolo a dare corso alle procedure negoziali solo dopo la formale concessione del finanziamento, nei casi in cui il Comune non faccia fronte alla spesa per il contratto con proprie entrate;

f) le attestazioni e le indicazioni relative alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità e al termine di inizio ed ultimazione del procedimento espropriativo e dei relativi lavori, se richieste in relazione all'oggetto del contratto;

g) le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;

h) le altre indicazioni richieste dalle norme del presente regolamento ed in particolare quelle di cui all'art.36, comma 4°, all'art. 39, comma 5°, all'art. 85 comma 4°, all'art. 85, comma 5°.

CAPO II

IL SUBPROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Sez. 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 Le modalità di scelta del contraente

1. Le modalità di scelta del contraente disciplinate dalle leggi dello Stato sono costituite dalle seguenti procedure:

- a) pubblico incanto od asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) trattativa privata.

Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono disciplinate, oltre che dal presente regolamento, dalla normativa CEE, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano e dalla normativa statale.

2. Le modalità di scelta del contraente per gli appalti di lavori pubblici disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. consistono in:

- a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
- b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- c) procedure negoziali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.

3. E' consentito procedere mediante cottimo fiduciario per i servizi da eseguirsi in economia di cui al titolo VI.

Art. 6

Le gare - I bandi, gli avvisi e gli inviti

1. Il bando di gara è l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale indice un appalto. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento.

2. L'avviso della gara è l'atto mediante il

quale

l'Amministrazione comunale dà pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione. L'avviso di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

3. L'invito alla gara è l'atto mediante il quale

l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte.

4. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131 ed all'art. 4 del D.M. Tesoro 1 febbraio 1985.

5. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'Albo Nazionale Costruttori o comunque i requisiti di qualificazione richiesti per l'accesso delle Imprese alla gara, nonché le parti dell'opera scorporabili, con relativi importi. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 25 febbraio 1982, pubblicato nella G.U. n. 208 del 30 luglio 1982. Ove sussistano, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui al predetto decreto 25 febbraio 1982.

6. E' vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare che nei contratti siano inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

7. Nei casi in cui la legge non preveda le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, la

pubblicazione
deve essere effettuata mediante affissione all'albo pretorio.

8. Le modalità ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto.

9. La Giunta Comunale, tenuto conto che è interesse dell'Ente attivare la più ampia partecipazione alle gare di appalto e, conseguentemente, alla prequalificazione, può decidere di pubblicare l'avviso di gara su uno o più quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione, ancorchè tale forma di pubblicità, in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.

10. La pubblicazione dell'avviso di gara con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente regolamento è effettuata a cura del responsabile dell'Ufficio Appalti. Allo stesso compete anche la pubblicazione successiva riguardante l'esito della gara.

Art. 7

Termini per le procedure di aggiudicazione

1. Nei casi in cui la legge non preveda termini diversi, non possono essere stabiliti termini inferiori:

a) a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando o dell'avviso di gara all'albo pretorio, per la ricezione delle domande di partecipazione;

b) a quindici giorni a decorrere dalla data di invito, per la presentazione delle offerte.

2. Nei casi d'urgenza da indicare nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4, i termini di cui al comma 1 possono essere ridotti a dieci giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e a otto giorni per la presentazione delle offerte.

3. La proroga dei termini indicati nel bando, nell'avviso di gara e nella lettera d'invito deve essere disposta dalla

giunta
comunale.

Sez. 2° - PUBBLICO INCANTO E LICITAZIONE PRIVATA

Art. 8
Pubblico incanto o asta pubblica

1. Per pubblico incanto o asta pubblica si intende
la procedura aperta in cui ogni interessato può presentare offerta.

2. Questo tipo di gara viene esperito, di norma, per
la alienazione di immobili.

3. Per i metodi con cui tenere il pubblico incanto e per
lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le
disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello
Stato,
e le norme del presente regolamento.

Art. 9
Licitazione privata

1. Per licitazione privata si intende la procedura
ristretta
cui partecipano soltanto le imprese invitate dal Comune.

2. La scelta della licitazione privata è effettuata
dalla
Giunta Comunale con la deliberazione a contrarre di cui
all'art.
4.

3. Spetta pure alla Giunta Comunale deliberare l'elenco
delle
imprese da invitare alla gara, secondo le modalità previste
dal
presente regolamento per i vari tipi di contratto.

4. Per i metodi con cui tenere la licitazione privata e per
lo
svolgimento delle procedure trovano applicazione le
disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello
Stato,
e le norme del presente regolamento.

5. Nel caso di difformità fra le prescrizioni del bando
e
quelle della lettera d'invito, prevalgono le prescrizioni

del
bando.

Art. 10
Le commissioni di gara per i pubblici incanti
e le licitazioni private

1. All'espletamento delle procedure del pubblico incanto e della licitazione privata provvede una commissione di gara, composta:

a) dal dirigente di settore competente per materia, che la presiede; in caso di sua assenza o impedimento sarà sostituito da altro dirigente di settore nominato dal Segretario Generale;

b) dal responsabile del servizio interessato;

c) dal responsabile dell'ufficio appalti o contratti, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

2. Nel caso di assenza o impedimento dei componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono chiamati a far parte della commissione i dipendenti di qualifica immediatamente inferiore appartenenti allo stesso settore o servizio del componente da sostituire, designati dal rispettivo dirigente o dal Segretario Generale.

3. La commissione delibera con la presenza di tutti i suoi componenti.

4. In caso di dissenso in merito ai provvedimenti da adottare, le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza di voti.

5. La commissione ha la responsabilità della procedura della gara, che deve avere luogo nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito.

6. La commissione, dopo avere accertato l'avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e all'individuazione dei risultati dell'esperimento.

7. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione

viene
dato atto in apposito processo verbale, che deve
essere
sottoscritto dal presidente, dai componenti e dal segretario
della
commissione e a cui vanno allegati le offerte ricevute, il
bando
di gara e la lettera di invito. Nel verbale di gara devono
anche
essere inserite, a richiesta, le dichiarazioni o le
contestazioni
formulate dai rappresentanti delle ditte concorrenti.

8. Il verbale di gara è trasmesso, a cura del Segretario
della
Commissione di gara, alla Giunta Comunale per i provvedimenti
di
cui all'art. 11.

Art. 11
Approvazione del verbale di pubblico incanto
e di licitazione privata

1. All'aggiudicazione provvede con propria deliberazione
la
Giunta Comunale, previa verifica della regolarità
dello
svolgimento della gara e dell'idoneità del suo esito in
relazione
al pubblico interesse. Di tale deliberazione forma
parte
integrante il verbale di gara.

2. La Giunta Comunale ha potere correttivo delle operazioni
di
gara limitatamente alla sostituzione delle operazioni
illegittime
e senza alterare la pari condizione dei concorrenti.

3. Divenuta esecutiva la deliberazione di cui al comma 1,
il
responsabile dell'Ufficio dispone la notifica
all'aggiudicatario.

4. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta da
preferirsi
secondo il metodo di aggiudicazione prescelto superi l'impegno
di
spesa assunto con la deliberazione a contrarre, la giunta
comunale
è tenuta a pronunciarsi sull'accettazione o meno dell'offerta
e
sull'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per
la
copertura dell'ulteriore spesa o per la proporzionale
riduzione
dell'oggetto del contratto.

Art. 12
Appalto concorso

1. Per appalto concorso si intende la stessa procedura ristretta di cui all'art. 9, nella quale l'impresa partecipante, in base alla richiesta formulata dal Comune, compila il progetto esecutivo relativo alla prestazione richiesta ed indica le condizioni e i prezzi in base ai quali è disposta ad eseguirla. Nessun compenso o rimborso spese può essere preteso dai partecipanti per la elaborazione del progetto.

2. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dal presente regolamento per specifici contratti, l'appalto-concorso è adottato per i contratti che per il loro oggetto richiedono mezzi di esecuzione speciali o particolari competenze artistiche, tecniche o scientifiche.

3. La scelta dell'appalto concorso è effettuata dalla Giunta Comunale con la deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 con cui approva anche il programma di massima dell'opera oppure un progetto nel quale sono contenute le indicazioni necessarie per l'appalto concorso.

4. Spetta alla Giunta Comunale deliberare l'elenco delle imprese da invitare secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni per i vari tipi di contratto.

5. Nel caso di difformità tra le prescrizioni del bando e quelle della lettera d'invito, prevalgono le prescrizioni del bando.

Art. 13
Le commissioni di gara per l'appalto concorso

1. Per la valutazione tecnica ed economica delle offerte, la Giunta Comunale nomina di volta in volta, dopo la scadenza del

termine fissato per la presentazione delle offerte,
una
commissione composta dai membri di cui al comma 1 del
precedente
art. 10 e da due esperti nelle tecniche o discipline cui
si
riferisce l'oggetto del contratto.

2. Le sedute dalla Commissione non sono pubbliche.

3. La commissione delibera con la presenza di tutti i
suoi
componenti. Le decisioni della commissione sono assunte
a
maggioranza di voti.

4. La commissione ha la responsabilità del
procedimento
dell'appalto-concorso.

5. La commissione conclude i suoi lavori esprimendo il
parere
in merito all'aggiudicazione. La commissione può anche
esprimere
parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati
sia
meritevole di essere prescelto.

6. La commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per
ogni
offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a ciascuna
di
esse relative.

7. Il parere della commissione è vincolante.
Tuttavia
l'Amministrazione può non procedere all'aggiudicazione delle
opere
sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista
dalla
soluzione progettuale prescelta dalla commissione, sia per
altre
motivate ragioni d'interesse pubblico.

Art. 14

Procedimento di aggiudicazione dell'appalto concorso

1. La commissione, dopo aver accertato l'avvenuto
adempimento
delle formalità preliminari alla gara, procede:

a) ad escludere dalla gara, con provvedimento motivato ai
sensi
dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le ditte le
cui
offerte siano invalide;

b) ad elaborare i criteri di valutazione delle offerte,
prima
di procedere all'esame delle offerte stesse, nel rispetto
dei

criteri di massima di cui al comma 2;

- c) ad escludere le offerte tecnicamente non accettabili;
- d) a vagliare e comparare le singole offerte ritenute idonee e ad adottare le conclusioni in ordine alle medesime;
- e) indicare la ditta prescelta.

2. Nella procedura di aggiudicazione, la commissione deve tenere conto congiuntamente degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e di serietà che presentano gli offerenti.

3. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente, dai componenti e dal segretario della commissione e a cui vanno allegati le offerte ricevute, il bando di gara e la lettera d'invito. Nel verbale di gara devono anche essere inserite, a richiesta, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti.

4. Il verbale di gara, unitamente a tutte le offerte, è trasmesso alla Giunta Comunale per i provvedimenti di cui all'art. 15.

Art. 15 Aggiudicazione dell'appalto-concorso

1. La Giunta Comunale, verificata la regolarità dello svolgimento della gara, aggiudica l'appalto alla ditta classificatasi al primo posto nella graduatoria formulata dalla commissione. Qualora il ragionamento svolto dalla commissione appaia censurabile sotto il punto di vista della legittimità la giunta dispone il rinvio degli atti alla commissione stessa per la rinnovazione dell'esame da parte di quest'ultima.

2. La deliberazione di cui al comma 1, una volta divenuta esecutiva unitamente al verbale di gara, è notificata all'aggiudicatario a cura del responsabile dell'Ufficio appalti.

3. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta da preferirsi superi l'impegno di spesa assunto con la deliberazione a contrarre, la giunta comunale è tenuta a pronunciarsi sull'accettazione o meno dell'offerta e sull'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per la copertura dell'ulteriore spesa o per la proporzionale riduzione dell'oggetto del contratto.

Sez. 4° - TRATTATIVA PRIVATA E COTTIMO FIDUCIARIO

Art. 16
Trattativa privata

1. Per trattativa privata si intende la procedura negoziata e ristretta in cui il Comune consulta le imprese o le persone di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

2. Ove sia possibile, la trattativa privata deve essere svolta previa gara ufficiosa fra un congruo numero di imprese (almeno tre) da indicare nella deliberazione a contrarre prevista dall'art. 56 della legge 142/1990 in cui saranno precisate le circostanze che giustificano il ricorso alla trattativa privata.

3. Nei casi in cui viene svolta la gara ufficiosa per forniture, le ditte con cui negoziare sono scelte, ove possibile, fra quelle iscritte all'albo comunale dei fornitori di cui al Capo III.

4. La trattativa privata è ammessa nei casi previsti all'art. 41 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827 e precisamente:

a) quando ricorrono speciali ed eccezionali circostanze, per le quali non possono essere utilmente seguite le forme degli artt. 8,9 e 12 del presente regolamento;

b) quando l'asta pubblica o la licitazione siano andate deserte;

c) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da
privativa industriale, o per la cui natura non è
possibile
promuovere il concorso di pubblica offerta;

d) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o
oggetti
di precisione che una sola ditta può fornire con i
requisiti
tecnici e il grado di perfezione richiesti;

e) quando trattasi di locazione di immobili;

f) quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e
forniture
sia tale da non consentire l'indugio dell'incanto o
della
licitazione;

5. La trattativa privata è inoltre ammessa:

a) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine
ed
attrezzature destinate al completamento, ampliamento e
rinnovo
parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad
altri
fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed
estetica
diversa, non compatibili con quelli in dotazione;

c) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni
a
enti, a persone o ditte aventi alta competenza tecnica
o
scientifica;

d) per lavori complementari non considerati nel
contratto
originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste
a
condizione che siano affidati allo stesso contraente e non
possano
essere tecnicamente od economicamente separabili dalla
prestazione
principale, ovvero, benchè separabili, siano
strettamente
necessari per il completamento dei lavori e che il loro
ammontare
non superi il 30 per cento dell'importo del contratto originario;

e) per l'affidamento al medesimo contraente di
forniture
destinate al completamento, al rinnovo parziale o
all'ampliamento
di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri
fornitori
costringesse ad acquistare materiale di tecnica differente il
cui

o
impiego o la cui manutenzione comporterebbe difficoltà
o incompatibilità tecniche;

f) negli altri casi previsti dalle disposizioni vigenti e
dal Titolo III (contratti) del presente regolamento.

6. Rimane valido quanto stabilito nel regolamento per
il servizio di economato e nel regolamento per i lavori ed i
servizi in economia.

7. In caso di esecuzione d'ufficio può essere interpellata
una sola ditta che deve essere indicata nella deliberazione
che approva tale procedura.

8. Nei casi in cui non siano interpellate più ditte o
persone o comunque pervenga una sola offerta, i contratti devono
essere preceduti dal parere di congruità espresso dal responsabile
del servizio competente per materia. Tale parere non è richiesto
per i contratti di locazione il cui canone è disciplinato
da disposizioni legislative.

Art. 17 Commissione per le gare ufficiose

1. All'espletamento delle gare ufficiose provvede
una commissione di gara composta nel modo indicato dal 1°
comma dell'art. 10 del presente regolamento.

"Salvo che le funzioni di Segretario verbalizzante vengono
svolte dal Responsabile del Servizio interessato."

2. Delle operazioni della commissione viene dato atto
in apposito verbale sottoscritto dal presidente e dai componenti.

3. Il verbale, unitamente agli altri atti relativi alla
gara ufficiosa, è rimesso a cura del Segretario della Commissione
di gara alla Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza.

Art. 18
Cottimo fiduciario

67 1. Il cottimo fiduciario previsto dal 2° comma dell'art.
del R.D. 25.5.1895, n. 350 è una forma per l'esecuzione
dei servizi in economia individuati nell'apposito
regolamento comunale.

2. Le modalità di scelta del contraente ed i limiti di
spesa sono stabiliti in tale regolamento.

Sez. 5° - CONCORSO DI IDEE

Art. 19
Concorso di idee

1. Il concorso di idee è una forma di gara che la
Giunta Comunale può bandire per la progettazione di un'opera
pubblica, compresa nel programma di cui all'art. 2, allo scopo di
acquisire progetti preliminari.

2. I progetti preliminari riguardano lo studio dei
problemi che per la loro natura consentono varie
possibilità d'impostazione. I concorrenti sono chiamati a presentare
proposte mediante una relazione corredata da un preventivo sommario
di spesa, schizzi e grafici necessari per dare un'esatta
comprensione delle caratteristiche principali dell'opera.

3. Trovano applicazione per il concorso di idee
le disposizioni di cui al D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930,
in quanto compatibili con le norme del presente regolamento.

Art. 20
Commissione giudicatrice del concorso di idee

1. Alla valutazione dei progetti dei progetti
preliminari provvede una commissione, nominata dalla giunta comunale dopo

la scadenza del termine fissato per la presentazione dei progetti preliminari e composta dal dirigente dell'ufficio tecnico, che la presiede e da un numero pari di membri scelti fra docenti universitari e liberi professionisti designati dagli ordini professionali. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato designato dal segretario comunale.

2. La commissione fissa i criteri di valutazione dei progetti ed esamina, quindi, i progetti presentati, formulando un motivato giudizio su ciascuno di essi.

3. Alle riunioni per l'esame dei progetti devono partecipare, per la validità del giudizio, tutti i componenti della commissione.

4. In base ai giudizi espressi la commissione forma la graduatoria di merito.

5. Di tutte le operazioni effettuate deve darsi atto in un apposito verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente, dai componenti della commissione e dal segretario e rimesso, ad ultimazione dei lavori, alla Giunta, unitamente agli elaborati progettuali, per i provvedimenti di competenza.

CAPO III

ALBO COMUNALE DEI FORNITORI

Art. 21 Albo dei fornitori

1. E' istituito presso il settore ragioneria e finanze un apposito Albo fornitori del Comune. L'iscrizione a tale Albo, il cui iter organizzativo ed istruttorio è curato dall'ufficio acquisti, è aperta a tutte le ditte che ne facciano richiesta e che risultino in possesso dei necessari requisiti all'uopo fissati in apposito bando approvato dalla Giunta Comunale.

2. Detto Albo, suddiviso per categorie di forniture deve essere approvato dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, e deve essere aggiornato e revisionato ogni tre anni.

3. Su proposta di un Capo Settore le ditte possono essere iscritte, cancellate o sospese dall'Albo in qualsiasi momento, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale.

Art. 22 Assegnazione delle forniture

1. L'iscrizione all'albo predetto è condizione necessaria per partecipare all'assegnazione delle forniture non soggette alla normativa CEE qualora l'Amministrazione, per motivate esigenze, non ricorra all'asta pubblica, alla licitazione privata o all'appalto concorso.

2. Qualora le imprese iscritte all'albo per le singole categorie siano di numero inferiore a quello richiesto, l'invito è rivolto a tutte le ditte iscritte nella categoria pertinente al momento dell'adozione della delibera a contrarre.

3. E' sempre fatta salva la possibilità di estendere l'invito a partecipare alle gare ufficiose anche ad imprese non inserite nell'Albo, purchè abbiano i requisiti per l'iscrizione all'albo.

4. Nel caso in cui il numero delle imprese iscritte sia in numero superiore a quello stabilito, l'elenco delle imprese da invitare è definito mediante sorteggio. L'operazione di sorteggio è effettuata dal dirigente di settore competente per materia, assistito da un impiegato del suo ufficio in qualità di segretario e da due testimoni. Dell'operazione è redatto verbale, che sarà acquisito agli atti.

CAPO IV

STIPULAZIONE E ROGITO

Sez. 1° - ATTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE

Art. 23

Atti preliminari alla stipulazione

1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto, deve essere accertato:
 - a) che sia stata acquisita la documentazione relativa alla certificazione antimafia di cui all'art. 24;
 - b) che sia stata costituita la cauzione definitiva secondo le modalità di cui all'art. 25;
 - c) che sia stato versato nella cassa economale il deposito delle spese contrattuali di cui all'art. 26;
 - d) che siano stati effettuati gli altri adempimenti richiesti per i singoli tipi di contratto dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 24

Documentazione antimafia

1. Prima della stipulazione dei contratti deve essere acquisita la certificazione prefettizia antimafia di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Nei casi consentiti dalla legge la certificazione di cui al comma 1 è sostituita da una dichiarazione, autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza, a suo carico e dei suoi conviventi, di procedimenti in corso per l'applicazione della misura della prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione

negli
albi degli appaltatori o fornitori pubblico ovvero
nell'albo
nazionale dei costruttori.

Art. 25
Cauzione definitiva

1. Salvo quanto previsto al titolo III per particolari tipi di contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati al Comune dell'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme eventualmente pagate in più in confronto del credito dell'altro contraente, nei contratti stipulati nell'interesse del Comune deve essere prestata idonea cauzione, in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge.

2. La cauzione definitiva può essere prestata in uno dei seguenti modi:

a) in denaro contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o al valore di borsa e, in casi speciali e per contratti a lunga scadenza, in beni stabili in prima ipoteca;

b) mediante fidejussione bancaria;

c) mediante polizza assicurativa, rilasciata da una società di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

3. Per le società cooperative la cauzione definitiva sarà costituita mediante ritenuta del cinque per cento dell'importo di ciascuna rata di pagamento in acconto.

4. La cauzione deve essere prestata entro i termini e con le modalità stabilite dal Comune. Le cauzioni prestate in numerario o in titoli di Stato devono essere versate alla Cassa Depositi e Prestiti, a meno che non abbiano durata inferiore a tre mesi nel qual caso possono essere versate alla tesoreria comunale salvo l'obbligo del versamento alla Cassa Depositi e Prestiti quando il

loro ammontare, insieme con i fondi di cassa e con gli incassi straordinari, superi i due terzi della cauzione del tesoriere comunale.

5. I depositi per concorrere agli incanti pubblici devono essere eseguiti alla tesoreria comunale e non possono mai essere ricevuti dalla commissione di gara.

6. In tutti i casi in cui le prestazioni o le forniture vengono affidate mediante trattativa privata o cottimo fiduciario si prescinde dal richiedere la cauzione, salvo che essa non sia espressamente prevista dal capitolato speciale o dal foglio patti e condizioni.

7. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge per particolari tipi di contratto, lo svincolo della cauzione è autorizzato dal dirigente di settore ragioneria e finanze, su istanza del contraente, previa acquisizione della dichiarazione, rilasciata dal soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del contratto, dell'avvenuto adempimento delle condizioni e degli obblighi contrattuali.

Art. 26 Deposito per spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti al contratto sono a carico dell'altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente.

2. Il Comune può assumere a proprio carico le spese contrattuali quando ne sussistano motivate ragioni o comunque quando ciò sia previsto nella deliberazione a contrarre o quando trattasi di acquisto di immobili, eventualmente anche in corso di procedura espropriativa per pubblica utilità.

3. Il deposito provvisorio per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria, per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione

e

voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.

4. Il responsabile dell'ufficio di economato riceve, dietro il rilascio di ricevuta da staccarsi da bollettario a madre e figlia, i depositi di cui al comma 3, iscrivendoli in apposito registro con l'indicazione del nome del depositante, dell'ammontare del deposito e dell'oggetto del contratto.

5. Il registro prima di essere posto in uso, deve essere vidimato, in ciascun foglio, dal segretario comunale.

6. Esauriti gli adempimenti prescritti per il contratto, il ragioniere compila, in duplice esemplare, la distinta delle spese contrattuali e la liquida consegnandone copia al contraente.

7. L'eventuale eccedenza rispetto all'ammontare del deposito provvisorio è restituita al depositante dal responsabile dell'ufficio economato, che provvede alla relativa annotazione nel registro di cui al comma 4.

Sez. 2° - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 27

Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto, per atto pubblico, in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata, è obbligatoria:

a) se la scelta del contraente è avvenuta con il sistema dell'appalto concorso, dell'asta pubblica e della licitazione privata;

b) se prescritta dal capitolato;

c) quando si debba iscrivere ipoteca;

d) quando vi sia stato miglioramento nel prezzo dell'offerta a seguito dell'esonero dal prestare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 25, comma 6;

e) quando l'offerta rimasta aggiudicataria comporta un supero

di spesa rispetto alle previsioni contenute nella deliberazione
a
contrarre ed è stata accettata con la deliberazione di cui
agli
artt. 11, comma 4, o 15, comma 3;

f) nel caso in cui si debbano inserire patti e
condizioni
particolari non contenuti nel capitolato speciale;

g) nei casi previsti dalla deliberazione a contrarre di
cui
all'art. 4.

2. I contratti conseguenti ad aggiudicazione a
trattativa
privata, oltre che per atto pubblico o in forma
pubblica
amministrativa nel modo indicato all'art. 32, possono
anche
stipularsi:

a) per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e
dal
funzionario rappresentante il Comune. Il contratto si
intende
stipulato nella data in cui è apposta l'ultima firma;

b) per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;

c) con atto separato di obbligazione sottoscritto da
chi
presenta l'offerta;

d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del
commercio,
quando sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 28

Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti

1. Il contratto è stipulato dal dirigente del
settore
interessato o dal dirigente designato di volta in volta
dalla
Giunta Comunale.

2. Se il contratto è concluso, ai sensi del comma 2 lett.
d)
dell'art. 27, mediante corrispondenza, la lettera del Comune
è
firmata dal dirigente del servizio interessato.

Art. 29

Cessione del contratto

1. Salvo i casi in cui le norme vigenti ne fanno
espesso

divieto in relazione a specifici tipi di contratto, la
cessione
del contratto deve essere preventivamente autorizzata dal
Comune,
con deliberazione da adottarsi da parte dello stesso organo
che
deliberò il contratto ai sensi dell'art. 4 - comma 1.

Art. 30 Durata del contratto

1. I contratti devono avere termini e durata certa e
non
possono essere stipulati con onere continuativo per il Comune.

2. I contratti ad esecuzione continuativa o periodica
sono
stipulati per una durata non superiore a cinque anni, salvo
quanto
previsto dalle disposizioni di legge e dalle norme del
presente
regolamento per singoli tipi di contratto.

Art. 31 Domicilio del contraente

1. L'altra parte contraente deve eleggere domicilio, per
tutti
gli effetti del contratto, nel Comune o presso il diverso
luogo
nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione o la
sorveglianza
della prestazione oggetto del contratto.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed
ogni
altra notificazione dipendente dal contratto, possono essere
fatte
alla persona del contraente o al domicilio eletto.

3. Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui
fu
eletto il domicilio e fino a che il contraente non
abbia
notificato al Comune la nuova elezione di domicilio, la
consegna
degli atti di cui al comma 2 può essere fatta al sindaco del
luogo
del domicilio eletto o a chi ne fa le veci.

4. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni
saranno
effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera
raccomandata
con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui la legge prevede
la
notificazione per ufficiale giudiziario

Sez. 3° - ROGITO DEL CONTRATTO

Art. 32
Ufficiale rogante

1. I contratti sono rogati, di norma, dal segretario comunale,
o da chi lo sostituisce legalmente.
2. I contratti possono essere stipulati per mano di notaio:
 - a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
 - b) quando sia previsto dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4;
 - c) su richiesta dell'altra parte contraente.
3. Il rogito avviene con l'osservanza della legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabile.
4. Il segretario comunale deve custodire i contratti in fascicoli e tenerne il repertorio, da assoggettare a vidimazioni iniziale e periodiche come previsto dalla legge.
5. Il segretario comunale rilascia le copie dei contratti alle parti che ne facciano richiesta.

Art. 33

Disposizioni in merito al contenuto e agli allegati del contratto

1. Al contratto sono allegati il processo verbale di aggiudicazione e gli altri documenti necessari; ove si richiamino deliberazioni o capitoli speciali o generali è sufficiente farne menzione senza allegarli.
2. I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.
3. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe all'ufficiale rogante, nei contratti in

forma

pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.

Art. 34
Adempimenti fiscali

1. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni formalità fiscale prescritta dalla legge per gli atti pubblici.

CAPO V

EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Sez. 1° - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Art. 35
Efficacia del contratto

1. Il privato contraente è obbligato con il Comune fin dal momento dell'aggiudicazione, mentre il Comune lo diventa solo dal momento della stipulazione del contratto, se obbligatoria, ai sensi dell'art. 27, comma 1, oppure, dalla data dell'esecutività della deliberazione che approva o dispone l'aggiudicazione.

Sez. 2° - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 36
Modalità di pagamento del prezzo del contratto

1. Nei contratti per forniture, trasporti e lavori il Comune non può stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1 e laddove non sia diversamente disposto dalle norme vigenti per particolari tipi di contratto, è consentito anticipare fino al 10% dell'importo contrattuale, alle seguenti condizioni:

a) che sia prestata idonea garanzia bancaria o equivalente da parte del contraente;

b) che l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto abbia avuto effettivamente inizio e risulti da apposita certificazione rilasciata da colui che ha la direzione o la sorveglianza sull'esecuzione del contratto stesso.

3. L'anticipazione di cui al comma 2 è revocata ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano al Comune anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

4. La previsione della concessione dell'anticipazione, nei casi in cui non è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti, è stabilita nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

5. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per i vari tipi di contratto, nel contratto stesso può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo, secondo le modalità fissate nel regolamento di contabilità, in un'unica soluzione dopo il collaudo, o, comunque, dopo l'adempimento della prestazione, oppure a rate in ragione dell'avanzamento dell'adempimento della prestazione.

Art. 37 Cessione del credito

1. Ove non sia diversamente disposto da specifiche norme in ordine ai singoli tipi di contratto, è vietata qualunque cessione di crediti che il contraente vanta nei confronti del Comune e qualunque procura al relativo incasso che non siano riconosciute dal Comune.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, la cessione o la procura devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune.

3. La notifica dell'atto di cessione di credito o della procura è priva di ogni effetto riguardo agli ordini di incasso già emessi.

Art. 38
Revisione dei prezzi

1. Non è ammessa la revisione dei prezzi. Per i contratti di durata, a prestazioni periodiche o continuative, è ammesso, a decorrere dal 2° anno, l'adeguamento dei prezzi o dei canoni in base all'indice ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai e impiegati, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 39
Vigilanza e collaudo

1. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato della vigilanza deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.

2. L'incaricato della vigilanza sull'esecuzione del contratto deve informare tempestivamente il dirigente di settore competente ed il sindaco dei ritardi nell'esecuzione della prestazione e su quant'altro possa influire sull'esecuzione della prestazione stessa.

3. Il soggetto incaricato della vigilanza sull'esecuzione del contratto non può fare aggiunte nè alcuna altra variazione ai contratti stipulati senza l'autorizzazione della Giunta Comunale.

4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, tutte le prestazioni oggetto dei contratti sono soggetti a collaudo ad opera di persona diversa da quella incaricata della vigilanza.

5. In mancanza di dipendenti esperti della materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, da esplicitare

nel
provvedimento, con la deliberazione a contrarre di cui all'art.
4
o in altra deliberazione successiva può essere previsto che
alla
vigilanza e al collaudo si provveda mediante incarico ad
esperti
in possesso dei requisiti prescritti e che non ricadano nei
casi
di incompatibilità previsti dalla legge.

Art. 40
Decisione delle controversie

1. Qualora insorgano controversie relative a lavori
pubblici
le parti ne danno comunicazione al responsabile del
procedimento
che propone una conciliazione per l'immediata soluzione
della
controversia medesima.
2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60
giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione è
attribuita
al giudice competente; dinanzi al giudice ordinario, nel caso
dei
lavori in corso, si applicano gli articoli 413 e seguenti
del
codice di procedura civile. Nei capitolati generali o
speciali
non può essere previsto che la soluzione delle controversie
sia
deferita ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806
e
seguenti del C.P.C.

TITOLO III

I CONTRATTI

CAPO I

ALIENAZIONE

Art. 41

Definizione del contratto di alienazione

1. L'alienazione, in conformità a quanto stabilisce l'art. 1470 del codice civile, è il contratto con il quale il Comune venditore provvede al trasferimento della proprietà di una cosa o di altro diritto al compratore verso il corrispettivo di un prezzo.

Art. 42

Alienazione e acquisto di beni immobili

1. Le alienazioni di beni immobili avvengono di regola a seguito di asta pubblica. Il ricorso alla trattativa privata è consentito nei soli casi previsti dalla normativa vigente ivi compresa la previsione di cui all'art. 3, comma 1 bis, del D.L. 310/1990 e successive modificazioni e la relativa sussistenza deve risultare dalla deliberazione a contrattare di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Gli acquisti di beni immobili dovranno essere preceduti da una impegnativa di vendita o da un preliminare da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, salva l'eccezione prevista alla lett. m) dell'art. 32 della L. 142/1990.

3. Il Comune può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi

bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici
o
possa essere utilizzato in via strumentale per il
pubblico
interesse.

4. Nella vendita di beni immobili l'organo comunale
competente
ad assumere la deliberazione a contrattare di cui al
precedente
articolo 4, stabilisce anche se la vendita è "a misura"
(art.
1537 CC) o "a corpo" (art. 1538 CC).

Art. 43 Beni comunali

1. I beni immobili del Comune sono elencati negli
appositi
inventari e si distinguono in demaniali e patrimoniali.

2. I beni demaniali possono formare oggetto di diritti
a
favore di terzi nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che
li
riguardano.

3. I beni del Comune che appartengono al
patrimonio
disponibile sono alienabili, i diritti su di essi
sono
prescrittibili e seguono tutte le norme del codice civile.

4. I beni che appartengono al patrimonio indisponibile a
al
demanio pubblico sono inalienabili e diritti su di essi
sono
imprescrittibili, salvo quanto previsto al quinto comma
del
presente articolo.

5. I beni demaniali ed i beni patrimoniali indisponibili
non
possono essere sottratti alla loro funzione pubblica.
Soltanto
quando questa dovesse cessare è data facoltà all'ente di
destinare
proritariamente il bene ad altra funzione pubblica emergente e
in
caso negativo, di disporre il passaggio al patrimonio
disponibile.

6. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni del
Comune
debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato.
Tali
somme possono, tuttavia, essere impiegate nel miglioramento
del

patrimonio oppure nell'estinzione di passività onerose o di debiti fuori bilancio secondo la normativa vigente.

Art. 44
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo in materia di beni comunali e di inventari, si rinvia alle norme di legge ed al regolamento di contabilità.

Art. 45
Prezzo della compravendita

1. Il prezzo dei beni immobili, sia che si riferisca ad un'alienazione che ad un acquisto, dovrà essere determinato con perizia di stima asseverata a firma di un tecnico comunale.

2. In caso di alienazione, il prezzo fissato, nella perizia di cui al I comma del presente articolo costituisce il prezzo base da inserire nell'avviso di gara e il prezzo massimo nel caso di acquisto.

Art. 46
Divieto speciale di comprare

1. Gli amministratori comunali non possono essere compratori nemmeno nell'asta pubblica, nè direttamente, nè per interposta persona, dei beni del Comune ai sensi dell'art. 1471 del Codice Civile.

2. L'acquisto in violazione del I comma del presente articolo è nullo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per l'esercizio di un diritto di prelazione concesso dalla legge, semprechè il diritto di prelazione sussistesse prima dell'inizio dell'ufficio di amministratore comunale.

Art. 47
Autorizzazione prefettizia all'acquisto di beni immobili

1. In conformità all'art. 2 della L. 21.06.1896, n. 218 e dell'art. 7 del R.D. 26.7.1896, n. 361, l'acquisto di beni immobili che non entrino a far parte del demanio comunale o che non siano destinati all'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, deve essere previamente autorizzato dal Prefetto.

CAPO II

PERMUTA

Art. 48
Definizione del contratto di permuta

1. La permuta è il contratto tipico del quale si avvale il Comune, in conformità alle prescrizioni dell'art. 1552 del Codice Civile, per il trasferimento della proprietà di cose o di diritti contro il trasferimento della proprietà di altre cose o diritti.

Art. 49
Norma di rinvio

1. Al contratto di permuta si applicano le stesse norme del contratto di alienazione in quanto compatibili. Le perizie di stima asseverate dovranno essere effettuate su tutti i beni o diritti permutati.

2. Per la permuta non è richiesta l'autorizzazione prefettizia.

CAPO III

DONAZIONE

Art. 50

Definizione del contratto di donazione

1. In conformità alle prescrizioni dell'art. 769 del Codice Civile, la donazione è il contratto con il quale, con spirito di liberalità, una parte dispone a favore del Comune di un suo diritto o assume verso lo stesso un'obbligazione.

Art. 51 Divieto di donazione

1. Non è consentito al Comune effettuare donazioni di beni mobili ed immobili e donazioni liberatorie relative alla rinuncia di diritti.

2. Sono consentite le donazioni manuali di cose mobili di modico valore in occasione di manifestazioni, solennità o ricorrenze.

3. Per le donazioni di carità o di beneficenza si rinvia al regolamento sui contributi.

Art. 52 Accettazione della donazione

1. Le donazioni a favore del Comune devono essere accettate con deliberazione del consiglio comunale.

2. Nel caso di donazione modale sia il bene donato che l'onere, devono essere valutati con perizia asseverata a firma di un tecnico comunale.

CAPO IV

LOCAZIONE E AFFITTO

Art. 53 Definizione del contratto di locazione e di affitto

1. In conformità a quanto stabilisce l'art. 1571 del

Codice

Civile, la locazione e l'affitto sono i contratti tipici dei quali si avvale di norma il Comune, per concedere o per ottenere il godimento temporaneo di beni patrimoniali verso un corrispettivo.

2. Il sistema di scelta del contraente è indicato e motivato nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 54 Divieto di sublocazione

1. Non è ammessa la sublocazione dei beni di cui il Comune è locatore salvo espressa autorizzazione con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 55 Locazione superiore a nove anni

1. La locazione superiore ai nove anni è atto eccedente l'ordinaria amministrazione e, se riguarda beni immobili, richiede la registrazione e la trascrizione, à sensi dell'art. 2643 del Codice Civile.

Art. 56 Elenco dei beni locati o affittati

1. L'ufficio ragioneria del Comune tiene l'elenco degli immobili urbani, delle aree e dei fondi rustici di proprietà comunale dati in locazione o in affitto, procedendo annualmente al loro aggiornamento.

Art. 57 Locazione di immobili urbani

1. Il canone di locazione per gli immobili ad uso abitativo e le relative condizioni contrattuali sono fissate

nell'osservanza

della normativa statale e regionale vigente in materia.

2. In particolare oltre a determinare la durata dell'affitto e stabilire le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare il pagamento del canone e l'adempimento delle obbligazioni, si dovranno precisare tutte le condizioni dirette alla conservazione della proprietà.

3. I contratti relativi agli alloggi seguono le disposizioni della specifica normativa vigente in materia.

4. Per i contratti degli immobili urbani, adibiti ad usi diversi da quello d'abitazione, si applica la specifica normativa vigente in materia. Tra le clausole contrattuali, quando il Comune è locatore, va sempre inserito l'obbligo dell'aggiornamento annuale del canone di locazione che viene fissato, previa valutazione scritta di un tecnico comunale, dalla Giunta Comunale.

Art. 58 Affitto di area

1. La Giunta comunale, ai fini della stipula di contratti per l'affitto di aree, tiene conto della funzione cui le stesse sono destinate e fissa il relativo canone previa valutazione scritta di un tecnico comunale.

2. Il canone di affitto va aggiornato annualmente, analogamente a quanto stabilito al quarto comma dell'art. 57 del presente regolamento.

Art. 59 Affitto di fondi rustici

1. L'amministrazione comunale nella stipula dei contratti per l'affitto di fondi rustici si attiene alla vigente normativa in materia.

2. Tra le clausole contrattuali, oltre a stabilire la durata

dell'affitto e tutte le altre condizioni e garanzie necessarie ad assicurare il pagamento dell'affitto e l'adempimento delle obbligazioni, si stabiliscono tutte le condizioni dirette alla conservazione e al miglioramento della proprietà affittata.

Art. 60
Interessi per ritardato pagamento

1. L'ufficio ragioneria, in caso di ritardato pagamento è sempre tenuto ad applicare automaticamente gli interessi legali vigenti.

CAPO V

LEASING

Art. 61
Definizione del contratto di leasing

1. Il contratto di leasing consiste in una particolare forma di locazione finanziaria della quale può avvalersi il Comune per ottenere in godimento beni mobili o immobili, per un determinato periodo, dietro pagamento di un canone periodico, con facoltà alla scadenza del termine fissato, di restituirlo o di acquistarlo per una specifica somma residua.

Art. 62
Condizioni per il ricorso al leasing

1. Il Comune si avvale di questo tipo di contratto, previa verifica della convenienza economica rispetto ad altre forme di finanziamento, in particolare per l'acquisizione di beni mobili registrati o di prodotti di alta tecnologia.

2. La durata minima dei contratti di leasing dei beni mobili è fissata in tre anni e quella massima in cinque anni.

3. Gli anticipi non possono essere superiori al 20% del costo dei beni sia mobili che immobili.

4. Alla scadenza del contratto i beni oggetto della locazione finanziaria possono essere acquisiti dal conduttore per un importo compreso tra il 5 e il 25 per cento del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e per un importo pari all'1 per cento del valore di acquisto dei beni mobili.

5. Qualsiasi operazione di leasing deve essere preceduta da apposito piano finanziario.

6. Il sistema di scelta del contraente è indicato e motivato nella deliberazione a contrattare di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 63

Inventariazione dei beni acquisiti con il leasing

1. Il bene oggetto di leasing potrà essere valutato nel patrimonio del Comune solo dopo l'avvenuto riscatto e per il prezzo erogato.

2. La quota di spesa annuale, pur non trovando immediato ed equivalente riscontro nella consistenza patrimoniale, è evidenziata provvisoriamente in apposito registro dei beni acquisiti in leasing.

Art. 64

Assegnazione di aree per attività produttive e commerciali

Il Comune può concedere un'area di sua proprietà destinata ad attività produttiva, a mezzo di una finanziaria operante nel campo del leasing immobiliare.

Scaduto il leasing l'immobile dovrà essere intestato dalla società finanziaria esclusivamente alla ditta concessionaria del lotto, pena la revoca della concessione.

In tal caso il comune avrà il diritto a riavere la proprietà

dell'area, mediante restituzione del prezzo di assegnazione, senza alcuna corresponsione di interessi, ed inoltre pagherà la costruzione eseguita al prezzo di stima dell'U.T.E.

Qualora dovesse risolversi, per qualsiasi motivo, il rapporto di locazione finanziaria tra la Società di leasing ed il concessionario dell'area artigianale, la Società è facoltizzata ad intestare l'area ad altro operatore economico che abbia i requisiti per l'assegnazione delle aree nel P.I.P, sempre entro il termine di durata del contratto di leasing originario.

CAPO VI

COMODATO

Art. 65

Definizione del contratto di comodato

1. Il conformità a quanto stabilisce l'art. 1803 del Codice Civile, il comodato è il contratto tipico con il quale il Comune consegna o riceve a titolo gratuito, una cosa mobile o immobile da utilizzare per un tempo e per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Art. 66

Obblighi del comodatario

1. Il comodatario deve custodire e conservare la cosa con diligenza.

2. Non può concedere ad altri il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

3. Deve essere sempre evidenziato nel contratto che il comodatario ha l'obbligo di restituire al Comune comodante il bene, anche prima della scadenza, a semplice richiesta, quando lo stesso venga utilizzato per il pubblico interesse.

Art. 67
Divieto di concedere beni in comodato

1. Non è consentito concedere beni di proprietà comunale in comodato, se non in casi eccezionali e per motivi umanitari, culturali o sociali e comunque di pubblico interesse, motivati nell'apposito provvedimento.

CAPO VII

MUTUO

Art. 68
Definizione del contratto di mutuo

1. Il mutuo è il contratto di cui si avvale il Comune per il finanziamento di opere pubbliche o per l'acquisto di beni immobili o mobili durevoli di particolare rilevanza. Consiste, in conformità a quanto disposto dall'art. 1813 del Codice Civile, nel prestito di una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili, dietro la restituzione di altrettante cose della stessa specie e qualità a determinate scadenze.

2. Oltre alla restituzione del prestito, il Comune mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante salvo che il mutuo non sia a titolo gratuito o con l'intervento dello Stato o di altro ente.

Art. 69
Istituti mutuanti

1. Ove non diversamente disposto dalla normativa vigente, il Comune può procurarsi i mezzi necessari per far fronte a spese d'investimento assumendo mutui prioritariamente con la Cassa Depositi e Prestiti, con gli Istituti di Previdenza e con

l'Istituto per il Credito Sportivo.

2. Può anche rivolgersi ad altri Istituti di Credito autorizzati dalla legge.

3. Nell'ipotesi di cui al II comma del presente articolo, l'offerta delle migliori condizioni di contratto è richiesta almeno a tre Istituti di Credito e il mutuo è assunto con l'Istituto che offre le condizioni più vantaggiose per il Comune risultanti dall'apposito quadro comparativo redatto dal dirigente responsabile della ragioneria.

Art. 70
Vincoli alla contrattazione

1. Il Segretario Comunale e il dirigente del settore della ragioneria, prima di sottoscrivere i pareri attenenti la legittimità e la regolarità contabile delle deliberazioni di assunzione dei mutui da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, devono verificare:

a) che abbiano per oggetto spese di investimento per le quali sia stato redatto apposito piano finanziario con la dimostrazione della effettiva possibilità di sostenere sia le spese relative alle rate di ammortamento del mutuo sia le maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento;

b) che esista il progetto esecutivo dell'opera o il preventivo della fornitura o del servizio, con tutti i pareri e le approvazioni previste dalle leggi statali e regionali;

c) che l'importo di ciascuna rata del mutuo, sommata a quelle dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 25% delle entrate relative ai primi tre titoli del consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene richiesta l'assunzione del mutuo;

d) che, ove si tratti di mutui da assumere con Istituti diversi

dalla Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza,
nel contratto siano inserite le clausole e le condizioni contrattuali previste tassativamente dalla normativa vigente in materia.

CAPO VIII

SOMMINISTRAZIONE

Art. 71

Definizione del contratto di somministrazione

1. La somministrazione, in conformità a quanto stabilisce l'art. 1559 del Codice Civile, è il contratto con il quale il Comune somministrante si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra parte, prestazioni periodiche o continuative di cose. Nel caso in cui il Comune assuma la veste di somministratario ha diritto, verso il corrispettivo di un prezzo da corrispondere all'altra parte, a ricevere prestazioni periodiche o continuative di cose.

Art. 72

Comune somministrante

1. Quando il Comune assume la figura di somministrante continuativo e sistematico di acqua, gas e di altre cose, stipula contratti con appositi moduli, approvati con delibera della giunta comunale, che stabiliscono le condizioni di fornitura.

Art. 73

Comune somministratario

1. Quando il Comune è fruitore di prestazioni periodiche o continuative di cose deve rivolgersi, se i beni non sono forniti

in regime di monopolio, all'impresa che offre le
migliori
condizioni, previa trattativa privata con gara ufficiosa
o
licitazione privata, come stabilito con deliberazione
a
contrattare di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Le somministrazioni periodiche e continuative a favore
del
Comune devono essere supportate da una relazione
dell'ufficio
tecnico sulla vantaggiosità di determinate opzioni o
di
quantitativi fissi di fornitura indicando, in particolare, i
punti
di ottimizzazione delle somministrazioni e
predisponendo
annualmente appositi piani.

CAPO IX

ASSICURAZIONE

Art. 74 Definizione del contratto di assicurazione

1. In conformità alle prescrizioni dell'art. 1882 del
Codice
Civico, l'assicurazione è il contratto del quale si avvale
il
Comune per coprire i rischi conseguenti a sinistri o
eventi
dannosi.

Art. 75 Assicurazioni obbligatorie

1. Oltre i casi espressamente previsti dalla legge, il
Comune
stipula polizze di assicurazione contro i rischi derivanti da:

a) incendio ed eventi speciali per tutti gli immobili,
impianti
e attrezzature di proprietà comunale ivi compresi i guasti
ai
calcolatori;

b) responsabilità civile per tutti gli immobili in proprietà
e
comunque in disponibilità a qualsiasi titolo;

c) furto per tutti i beni mobili e attrezzature di proprietà comunale e comunque in disponibilità a qualsiasi titolo;

d) infortuni per amministratori e dipendenti che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell'ente per attività istituzionali;

e) ritiro patente per tutti i dipendenti che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell'ente per attività istituzionali.

Inoltre il Comune può assicurare amministratori e dipendenti per il pagamento di tutte le spese per l'assistenza giudiziale, extragiudiziale e peritale per fatti o atti direttamente commessi nell'espletamento del servizio o nell'adempimento dei compiti d'ufficio.

Il Comune stipula infine le polizze di assicurazione previste dall'art. 23 della L. 816/1985.

2. L'Ufficio ragioneria tiene un apposito registro con riportate cronologicamente tutte le assicurazioni contratte dall'ente e uno scadenziario aggiornato.

3. La durata del contratto di assicurazione deve essere di norma annuale, tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo casi di comprovato vantaggio economico nella stipula di polizze pluriennali.

Art. 76 Ditte di brokeraggio

1. Il Comune può avvalersi del servizio di brokers specializzati per la gestione dell'attività assicurativa.

2. Il suddetto servizio è affidato, previa trattativa privata con gara ufficiosa, avendo riguardo oltre all'aspetto economico alla qualità del servizio proposto.

CAPO X TRANSAZIONE

Art. 77
Definizione del contratto di transazione

1. In conformità alle prescrizioni dell'art. 1965 del Codice Civile, la transazione è il contratto del quale l'ente si avvale, per porre fine ad una lite già cominciata o per prevenire una lite che sta per sorgere, attraverso reciproche concessioni.
2. Il Comune ricerca ogni mezzo amichevole per la risoluzione delle controversie, ove sia possibile sotto il profilo della legittimità e della convenienza economica.
3. Con l'atto di transazione si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quelli che furono oggetto delle pretese o delle contestazioni delle parti.

Art. 78
Effetti della transazione

1. La transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato, dopo che l'atto sia stato approvato con provvedimento esecutivo dell'organo comunale competente.
2. Quando la transazione ha per oggetto beni immobili l'atto deve essere trascritto.

CAPO XI

CONTRATTO D'OPERA

Sez 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 79
Definizione del contratto d'opera

1. In conformità alle previsioni dell'art. 2222 del Codice Civile, con il contratto d'opera il Comune affida ad un terzo, che vi provvede con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo

di
subordinazione nei confronti del Comune, l'esecuzione di
un'opera
o di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in denaro.

2. Si richiamano le disposizioni di cui all'art.6 bis
del
D.L. 18 gennaio 1993, n.9, convertito nella legge 18 marzo
1993,
n. 67.

Art. 80
Clausole necessarie del contratto

1. La convenzione con la quale è disciplinato il
contratto
d'opera deve necessariamente contenere:

a) la descrizione della prestazione richiesta in
collegamento
con la specifica esigenza del Comune;

b) il corrispettivo riconosciuto al prestatore d'opera;

c) le modalità di pagamento del corrispettivo;

d) la penale, per il caso in cui si verifichi un
ritardo
rispetto all'eventuale termine fissato, salvo che non si
verifichi
l'ipotesi di cui alla lettera f);

e) l'indicazione della struttura organica e del funzionario
cui
spetta il controllo in ordine alla regolare esecuzione
della
prestazione;

f) la facoltà di recesso del Comune, con salvezza dei danni
da
recuperare a carico dell'altro contraente, qualora la
prestazione
non venga resa entro un periodo, da specificarsi in
contratto,
successivo alla scadenza del termine eventualmente fissato
ai
sensi della precedente lett. c) ;

SEZ. 2° - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Art. 81
Modalità di scelta del prestatore d'opera professionale

1. Nella scelta del professionista cui affidare la
prestazione
di un'opera o di un servizio rientranti nell'ambito delle

relative

competenze professionali, il Comune ricorre a soggetti che prestano sufficienti garanzie circa la specializzazione, l'esperienza e l'organizzazione tecnica.

2. Speciali incarichi di consulenza in materia tecnica o artistica possono essere affidati ad Istituti Universitari, con le modalità ed i limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

3. Per l'affidamento d'incarichi concernenti prestazioni di notevole difficoltà tecnica e richiedenti alta specializzazione, il Comune può procedere ad una gara tra professionisti, richiedendo agli stessi la presentazione di uno studio preliminare sul tema proposto, unitamente ai titoli ed alle referenze atte a dimostrare l'esperienza dei concorrenti nello specifico settore.

4. All'esame degli studi, dei titoli e delle referenze e dalla formazione della conseguente graduatoria provvede, con le modalità ivi indicate, la commissione prevista dall'art. 20.

5. Ove non diversamente stabilito dalle disposizioni vigenti, il contratto di prestazione d'opera professionale può essere stipulato anche con persone aventi rapporto d'impiego con altra Pubblica Amministrazione, previa autorizzazione di quest'ultima.

Art. 82

Clausole necessarie del contratto

1. Il contratto di prestazione d'opera professionale deve contenere, in quanto non incompatibili con la natura della specifica prestazione, le clausole indicate nell'art. 80.

2. Per quanto attiene al corrispettivo, ne dev'essere prevista la determinazione sulla base delle tariffe professionali comprendenti la prestazione dedotta in contratto, con l'eventuale applicazione delle riduzioni consentite dalle disposizioni vigenti.

3. Per la disciplina del rapporto contrattuale con il prestatore d'opera professionale il Comune ricorre, altresì,

ai
disciplinari tipo eventualmente approvati con provvedimenti
dello
Stato o della Regione del Veneto e relativi al tipo di
prestazione
professionale dedotta in contratto.

4. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi
per
modeste attività professionali, anche di consulenza, che
si
esauriscono in tempi brevi. In ogni caso, la
relativa
deliberazione di conferimento dell'incarico deve indicare
i
contenuti essenziali di cui all'art. 56, comma 1, della legge
8
giugno 1990, n. 142 e le clausole di cui alle lett. a), b) e
c)
dell'art. 80 del presente regolamento.

CAPO XII

APPALTO

Art. 83

Definizione del contratto d'appalto

1. In conformità alle previsioni dell'art. 1655 del
Codice
Civile, con il contratto d'appalto il Comune affida ad un
terzo,
che vi provvede organizzando i mezzi necessari e
gestendo
l'impresa a proprio rischio, il compimento di un'opera o di
un
servizio, riconoscendogli un corrispettivo in denaro.

Sez 1° - APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

Art. 84

Definizione di lavori pubblici

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 83, si considera
appalto
di lavori pubblici il contratto a titolo oneroso, concluso
in
forma scritta, con cui il Comune affida ad una impresa, dotata
dei
prescritti requisiti, l'esecuzione di lavori pubblici
rispondenti
ai bisogni specificati dal committente nella deliberazione
a
contrarre di cui all'art. 4.

2. Per i lavori di manutenzione periodica si può prescindere dal progetto esecutivo.

Art. 85
Scelta dell'appaltatore

1. I contraenti d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici sono normalmente preceduti da gare mediante licitazioni private, da esperirsi nelle forme e con le modalità previste dalle leggi dello Stato e dalle disposizioni della Comunità Economica Europea, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

2. La scelta del contraente privato ha luogo mediante il sistema dell'appalto concorso quando il Comune, sulla base di un progetto preliminare o di indicazioni di massima, invita i concorrenti a redigere il progetto esecutivo dell'opera o del lavoro pubblico da eseguirsi, e ad indicare le condizioni economiche alle quali sono disposti ad intervenire.

3. Il ricorso al sistema dell'appalto concorso è subordinato alla particolare complessità e specialità delle opere o dei lavori oggetto dell'affidamento ed all'opportunità di comparare più soluzioni progettuali esecutive.

4. Tali circostanze debbono risultare dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

5. Il ricorso al sistema della trattativa privata è consentito nei soli casi previsti dalle norme del presente regolamento e la relativa sussistenza deve risultare dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

Art. 86
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva

1. Le progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere e dei lavori di competenza ed esecutiva delle opere e

dei lavori di competenza del Comune sono redatte, ove possibile, da personale dell'Ente, ovvero anche dagli uffici consortili di progettazione e direzione di lavori allo scopo costituiti.

2. Nei casi di carenza di personale professionalmente idoneo, di opere o di lavori di particolare complessità, di necessità di acquisire l'apporto di competenze specialistiche o, comunque, quando lo si ritenga opportuno per un idoneo e celere avvio dell'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico, le progettazioni preliminari, definitiva ed esecutiva possono essere affidate, nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti, a liberi professionisti, singoli o associati, ovvero a società di ingegneria che non esercitino attività di produzione di beni, fermo restando il principio che l'attività di progettazione deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 81, la scelta dell'affidatario della progettazione esterna dev'essere rivolta a liberi professionisti o a concessionari di servizi in possesso dei requisiti di legge.

4. I titolari di incarichi di progettazione ed i concessionari di servizi non possono partecipare alle gare o alle trattative private per l'affidamento dell'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico dagli stessi progettato, nè ai relativi subappalti.

5. Gli stessi divieti riguardano anche i soggetti: controllato, controllante o collegato al titolare dell'incarico di progettazione o al concessionario di servizi.

6. Le situazioni di controllo o di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del Codice Civile.

7. Per la compilazione dei progetti si osservano le norme relative alle opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, così come le ulteriori

norme

tecniche concernenti le singole tipologie di opere o di lavori
oggetto di progettazione.

8. I progetti debbono essere adeguati alle condizioni economiche di mercato presenti all'epoca della relativa compilazione.

9. E' consentito prescindere dal progetto solo per opere o lavori di modesta entità, nel qual caso è sufficiente redigere una perizia di stima dell'intervento.

Art. 87

Selezione dei concorrenti da invitare alle gare

1. Nei casi in cui la scelta dell'appaltatore debba avvenire mediante licitazione privata o appalto concorso, l'individuazione delle imprese da ammettere alla gara è subordinata alla dimostrazione del possesso, da parte delle imprese richiedenti l'invito, dei requisiti di carattere generale e di quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-esecutivo indicati nel bando e nell'avviso di gara.

2. Tale dimostrazione deve avvenire con la puntuale ed inderogabile osservanza degli adempimenti formali indicati nel bando e nell'avviso di gara.

3. Nella definizione dei requisiti e nell'indicazione degli adempimenti formali per la relativa dimostrazione, il Comune si attiene alle disposizioni vigenti, conformando i bandi e gli avvisi di gara ai modelli costituenti parte integrante della disciplina nazionale e comunitaria recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

4. Il bando di gara può fissare il numero minimo ed il numero massimo entro cui si colloca il numero dei soggetti che si intendono invitare. In tal caso, si osservano le norme di legge statale in ordine alle dette quantità ed alle modalità di scelta.

5. In ogni caso il numero dei concorrenti ammessi a

presentare
offerte deve essere tale da assicurare una concorrenza effettiva.

Art. 88
Cause speciali di esclusione dall'invito

1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 87, non possono essere invitate alla gara:

a) le imprese con le quali il Comune abbia in corso un contenzioso amministrativo e/o civile;

b) le imprese che, in almeno una delle tre più recenti gare indette dal Comune per l'affidamento di opere o lavori pubblici analoghi a quelli oggetto della procedura in corso, hanno presentato offerta riconosciuta anomala ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) le imprese che hanno richiesto l'invito e che si trovano in rapporti di controllo o di collegamento, definiti ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con altra impresa che ha precedentemente presentato analoga richiesta per la medesima gara;

d) le imprese che hanno richiesto singolarmente l'invito, quando analoga richiesta è presentata da un'associazione temporanea o da un consorzio, anche tra cooperative, di cui le medesime fanno parte;

e) le imprese i cui titolari o legali rappresentanti si identificano totalmente o parzialmente in altre imprese; in tale caso ne viene invitata sola una;

f) le imprese di cui è stata riconosciuta, con decisione amministrativa, giurisdizionale o arbitrale inoppugnabile, l'inidoneità, la negligenza o la malafede nell'esecuzione di un'opera o di un lavoro pubblico affidato loro dal Comune;

g) i soggetti che comunque si trovino nelle condizioni per cui in base alla legge dello Stato è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento di lavori pubblici.

2. Sono esclusi dalle procedure di affidamento di lavori pubblici i soggetti nei confronti dei quali la legge dello Stato preveda tale ipotesi.

Art. 89

Condizione speciale di ammissibilità dell'offerta

1. Nelle gare per l'affidamento di lavori pubblici le imprese concorrenti debbono allegare alla propria offerta, a pena di inammissibilità della stessa, unitamente a tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, una dichiarazione, resa da persona legittimata ad impegnare il concorrente, di presa visione degli elaborati di progetto, del capitolato speciale d'appalto, dei campioni, nonchè, ove richiesti dalla normativa vigente, dello studio d'impatto ambientale e del provvedimento di compatibilità ambientale, di visita dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori, di effettuazione delle misure e dei saggi eventualmente occorrenti, di presa conoscenza delle condizioni di fatto esistenti, delle possibilità e condizioni di approvvigionamento dei materiali e di reclutamento della manodopera, dell'esistenza di eventuali cave, nonchè di ogni altra circostanza generale o particolare che possa influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'opera.

2. La persona che rende la dichiarazione di cui al comma precedente dovrà altresì dare atto che l'impresa concorrente, sulla base della visita, delle misure e delle verifiche ivi descritte, è in grado di formulare una adeguata offerta contrattuale.

Art. 90

PREZZO DEI LAVORI

1. Per i lavori pubblici affidati dal Comune si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori nella misura fissata con decreto del Ministro LL.PP.

2. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 4 e dall'art. 15, comma 3, l'affidamento in appalto di lavori pubblici con supero della specifica spesa prevista nella deliberazione a contrarre dev'essere preceduto dal parere di congruità reso dal progettista del lavoro pubblico.

Art. 91 Cauzione definitiva

1. Nell'appalto di lavori pubblici la cauzione definitiva, di ammontare pari al 5% o alla diversa misura eventualmente stabilita dalla normativa vigente, garantisce il Comune circa il puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. La garanzia concerne il rimborso delle spese e dei danni, conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento, che il Comune sostiene per portare a compimento l'opera o il lavoro pubblico, ivi compresi i danni determinati, per cause imputabili all'appaltatore, dalla mancata o ritardata disponibilità dell'immobile oltre i termini stabiliti.

Art. 92 Copertura assicurativa

1. Nel caso di lavori pubblici d'importo contrattuale superiore a 5 milioni ECU, o alla diversa misura indicata dalle disposizioni vigenti, l'appaltatore di opere o di lavori pubblici è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il

Comune committente dai rischi connessi all'esecuzione dell'opera
o
del lavoro, da qualunque causa determinati, salvo quella di
forza
maggiore ed inclusa la responsabilità civile per danni a
terzi,
per tutta la durata dei lavori e fino all'ultimazione delle
opere.

Art. 93
Direzione lavori

1. La direzione dei lavori relativamente ad opere o a
lavori
pubblici di competenza del Comune è svolta, di norma, da
personale
dell'Ente.

2. Nei casi di carenza di personale professionalmente
idoneo,
di opere o di lavori di particolare complessità, di necessità
di
acquisire l'apporto di competenze specialistiche o,
comunque,
quando lo si ritenga opportuno per una più idonea
esecuzione
dell'opera o del lavoro pubblico, la direzione dei lavori
può
essere affidata ad un libero professionista.

3. La progettazione dell'opera o del lavoro pubblico
affidata
ad un libero professionista a norma dell'art. 86 non
costituisce
titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.

4. Il direttore dei lavori è tenuto a svolgere le sue
mansioni
nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di
lavori
dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei
Lavori
Pubblici.

5. Il direttore dei lavori assume la rappresentanza del
Comune
limitatamente alla materia tecnica e le sue
dichiarazioni
vincolano il Comune solo in quanto contenute in detto
ambito
tecnico.

6. Quando le disposizioni vigenti in materia di
direzione,
contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono
nelle
attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici fanno
riferimento
all'ingegnere capo, agli effetti degli appalti oggetto
del
presente regolamento tale ruolo deve intendersi ricoperto

dal
dirigente dell'ufficio tecnico, salvo diversa determinazione
della
Giunta comunale;

7. Laddove quest'ultimo rivesta l'incarico di direttore
dei
lavori, le attribuzioni proprie dell'ingegnere capo si assommano
a
quelle di direttore dei lavori.

Art. 94
Documenti per la tenuta contabile delle opere e
dei lavori pubblici

1. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni
vigenti
in materia di direzione, contabilità e collaudazione dei
lavori
dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei
Lavori
Pubblici, l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni
in
appalto ha luogo mediante i sottoelencati documenti, la
cui
compilazione e tenuta spetta alla direzione dei lavori:

- a) manuale del direttore dei lavori;
- b) giornale dei lavori;
- c) libretti di misura e delle provviste;
- d) liste settimanali;
- e) registro di contabilità;
- f) sommario del registro di contabilità;
- g) stato d'avanzamento dei lavori;
- h) certificato per il pagamento delle rate d'acconto;
- i) conto finale.

2. Per opere o lavori di modesta importanza, può essere
omessa
la tenuta dei documenti contrassegnati con le lettere a) b e f).

Art. 95
Variazioni al lavoro pubblico

1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o
addizioni
all'opera o al lavoro pubblico assunto senza averne
ricevuto
l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, nel
quale
dev'essere citata la corrispondente deliberazione della
Giunta
comunale e ne deve essere attestata la relativa esecutività.

2. Anche in assenza della deliberazione

dell'organo
competente, il direttore dei lavori può ordinare lavori
di
assoluta urgenza, dandone immediato avviso al Comune
affinchè
questi possa procedere, ove necessario, alla
regolarizzazione
dell'impegno di spesa.

3. Il Comune, con atto dell'ingegnere capo o di chi ne
riveste
il ruolo ai sensi dell'art. 93, comma 6, del
presente
regolamento, può sospendere l'esecuzione dei lavori di cui
al
comma 2, pagando all'appaltatore le spese sostenute per i
lavori
ordinati d'urgenza.

4. La deliberazione della Giunta Comunale, prevista dal
comma
1, viene promossa dal direttore dei lavori con la presentazione
di
una perizia di variante e/o suppletiva e con la predisposizione
di
un corrispondente atto di sottomissione o di un'appendice
al
contratto principale.

5. Nessun compenso è dovuto all'appaltatore per le
variazioni
o le addizioni eseguite senza l'osservanza della procedura di
cui
ai commi precedenti, salvo che per quelle riconosciute in sede
di
collaudo indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del
lavoro
pubblico e perciò inserite nella contabilità. In tal caso,
il
diritto dell'appaltatore al corrispettivo per i lavori
aggiuntivi
o variati sorge solo con l'approvazione del certificato
di
collaudo o di regolare esecuzione.

6. La procedura descritta nel presente articolo ha per
oggetto
le sole varianti qualitative e /o quantitative comprese nei
limiti
previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

7. In assenza di diverse disposizioni vigenti, qualora
si
renda necessaria l'approvazione di una variante al
progetto
approvato a causa di una insufficiente o errata
progettazione
esecutiva, il progettista libero professionista o
il
concessionario di servizi, risponde direttamente nei confronti
del
Comune per un importo pari ai costi di riprogettazione ed ai
danni
derivati dal conseguente protrarsi dell'ultimazione dell'opera

o
del lavoro in appalto.

Art. 96
Pagamento del corrispettivo

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 36, nel corso dell'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico sono fatti all'appaltatore, sulla base dei dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in conto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal capitolato speciale o, nel caso di assenza di quest'ultimo, nel contratto, ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. Sull'importo di detti lavori vengono effettuate le ritenute previste dalle disposizioni vigenti.

3. Le somme ritenute costituiscono per il Comune ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore e sono corrisposte a quest'ultimo con la rata di saldo, da pagarsi nei termini stabiliti dal capitolato speciale o dal contratto.

4. Sulle somme ritenute il Comune ha gli stessi diritti che ad esso competono sulla cauzione.

5. Le somme ritenute possono essere svincolate in corso lavori e, comunque, prima del pagamento della rata di saldo, su domanda dell'appaltatore e previa presentazione, da parte di quest'ultimo, di garanzia bancaria o assicurativa per importo corrispondente.

6. Nel caso in cui il finanziamento dell'opera o del lavoro pubblico sia assicurato da mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le disposizioni di cui al presente articolo debbono essere integrate dall'eventuale disciplina speciale relativa alla citata forma di finanziamento.

Art. 97
Ritardo nel pagamento del corrispettivo

Nel caso di tardivo pagamento delle rate di acconto e

della
rata di saldo, il Comune è tenuto a risarcire il danno
patito
dall'appaltatore, riconoscendogli gli interessi moratori dovuti
in
base a norme di legge, di capitolato generale o speciale o
di
contratto.

Art. 98
Revisione dei prezzi

1. In conformità al principio generale della invariabilità
dei
prezzi contrattuali, negli appalti di opere e di lavori
pubblici
non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il
primo
comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 99
Divieto di cessione dell'aggiudicazione e
del contratto d'appalto

1. L'aggiudicazione ed il contratto d'appalto non
possono
essere ceduti, a pena di nullità.

Art. 100
Autorizzazione del subappalto, del cottimo e
delle figure ad essi assimilate

1. L'affidamento in subappalto o a cottimo di qualsiasi
parte
delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato
dalla
Giunta comunale a seguito di documentata domanda
dell'impresa
appaltatrice, qualora sussistano e siano ritualmente documentati
i
presupposti e le condizioni previste dalle vigenti disposizioni
in
materia.

2. Quanto disposto dal comma 1 si applica anche
relativamente
alle figure contrattuali che le vigenti disposizioni assimilano
-
in ordine ai limiti, ai presupposti ed alle condizioni -
al
subappalto.

3. Nel caso l'affidamento in subappalto o a cottimo, ovvero
il
ricorso ad una delle figure assimilate al subappalto,

rivista

carattere di urgenza ai fini dell'incolumità di persone o cose, della corretta esecuzione delle opere o dei lavori in appalto, o per altra analoga ragione, l'autorizzazione è rilasciata dal dirigente dell'Ufficio Tecnico sentito il direttore dei lavori, se persona diversa.

4. Nell'ipotesi contemplata dal precedente 3° comma, la Giunta comunale è informata nella prima riunione successiva al rilascio dell'autorizzazione, e può annullare o revocare quest'ultima ove non ravvisi la sussistenza dei presupposti e delle condizioni giuridiche per l'autorizzazione.

Art. 101

Collaudo delle opere e dei lavori pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 39, tutte le opere ed i lavori pubblici eseguiti a mezzo di appalto sono soggetti a collaudo.

2. Il Comune prescinde dall'atto formale di collaudo per le opere ed i lavori pubblici che importano, nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a L. 500.000.000 o alla diversa misura stabilita dalle disposizioni vigenti.

3. in tal caso l'atto formale di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

4. Nei casi di opere o di lavori pubblici d'importo eccedente quello sopra indicato, ma non superiori a L. 1.000.000.000.= o alla diversa misura stabilita dalle disposizioni vigenti, è facoltà del Comune di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

5. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dev'essere approvato, dalla Giunta Comunale, entro i successivi tre mesi.

6. Le operazioni di collaudo debbono avere inizio non appena il collaudatore abbia ricevuto i prescritti atti di contabilità e debbono comunque avere termine, con l'emissione del relativo certificato o con i diversi provvedimenti previsti per le ipotesi di non collaudabilità provvisoria o definitiva, entro sei mesi dalla ultimazione delle opere o dei lavori.

7. Nel caso di opere o di lavori complessi o di particolare natura, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.

8. L'approvazione degli atti di collaudo da parte della Giunta comunale deve avvenire entro tre mesi dalla scadenza dei termini indicati nei commi 6 e 7.

9. Laddove non siano rispettati i termini per l'approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione e ciò non dipenda da fatto imputabile all'appaltatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia, mentre si estinguono, alla stessa data, le eventuali garanzie fidejussorie.

Art. 102
Procedimento amministrativo di definizione
delle controversie

1. Quando sorgano contestazioni tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa in conformità alle disposizioni che regolano la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

2. Le domande ed i reclami dell'impresa debbono essere presentati ed iscritti nei documenti contabili nei modi e termini tassativamente stabiliti dalle disposizioni richiamate dal comma precedente.

3. Di regola, la deliberazione della Giunta comunale sulle riserve dell'appaltatore è assunta prima dell'ultimazione dei lavori.

Art. 103
Arbitrato

1. Nei capitolati generali o speciali non può essere previsto che la soluzione delle controversie sia deferita ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del C.P.C.

2. Per gli appalti in corso si osservano in materia di arbitrato le norme previgenti.

Art. 104
Rescissione del contratto

1. La Giunta comunale delibera la rescissione del contratto di appalto di opere o di lavori pubblici del Comune, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di gravi negligenze o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate. In tal caso all'appaltatore spetta soltanto il pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, ed è passibile del danno che provenisse al Comune dall'eventuale esperimento di una nuova gara, dalla stipulazione di un nuovo contratto e dalle esecuzioni d'ufficio. (V. artt.26 e 27 R.D.350/1895 e art.340 L.2248/1865 All.F)

2. Qualora per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio del direttore dei lavori, da assicurare il compimento nel tempo prefisso dal contratto, la Giunta comunale, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, delibera di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, a maggiori spese dell'appaltatore.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, alla rescissione del contratto si applicano le norme

corrispondenti disciplinanti gli appalti delle opere e dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 105
Recesso unilaterale del Comune dal contratto

1. Il Comune ha facoltà di recedere in qualunque tempo dal contratto di appalto di opere o lavori pubblici mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite (V.art.345 L.2248/1865 All.F, art.35 R.D.350/1895 e art.41 D.P.R.1063/1962).

2. Quando il Consiglio o la Giunta comunale, secondo la rispettiva competenza, avvalendosi della facoltà di cui al comma 1, delibera di recedere dal contratto, si procede alla ripresa in consegna dei lavori e, spirato il termine fissato nel capitolato speciale, al loro collaudo definitivo.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, alla rescissione del contratto si applicano le norme corrispondenti disciplinanti gli appalti delle opere e dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 106
Recesso unilaterale dell'appaltatore dal contratto

1. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza di un quinto di appalto, alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto a recedere dal contratto.

2. In tal caso all'appaltatore sarà pagato il prezzo dei lavori ai termini di contratto.

3. Per quanto non diversamente disposto dal

presente
regolamento, al recesso dal contratto si applicano le
norme
corrispondenti disciplinanti gli appalti delle opere e dei
lavori
dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei
Lavori
Pubblici.

Art. 107
Capitolati

1. Formano parte integrante del contratto d'appalto
per
l'esecuzione di opere o di lavori pubblici il capitolato
generale
ed il capitolato speciale d'appalto.

2. Fino all'approvazione, da parte del Consiglio comunale
del
capitolato generale recante le condizioni generali valevoli
per
tutti gli appalti del Comune, trovano applicazione, purchè non
in
contrasto con le disposizioni del presente regolamento e
del
contratto, le norme contenute nel vigente capitolato
generale
d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei
Lavori
Pubblici.

3. Il capitolato speciale disciplina le particolari modalità
e
condizioni che si riferiscono al singolo contratto
d'appalto,
nonchè le eventuali deroghe al capitolato generale di cui al
comma
2 e riporta le clausole di obbligatorio inserimento secondo
le
norme vigenti.

SEZ. 2° - APPALTO DI SERVIZI

Art. 108
Definizione

1. In conformità alle previsioni degli artt. 1655 e 1677
del
Codice Civile, con il contratto di appalto di servizi il
Comune
affida ad un terzo, che vi provvede organizzando i mezzi
necessari
e gestendo l'impresa a proprio rischio, il compimenti di
un
servizio, riconoscendogli un corrispettivo in danaro.

2. L'attività cui l'appaltatore di servizi è contrattualmente obbligato può avere carattere periodico o continuativo.

Art. 109
Appalto di servizi pubblici

1. La Giunta Comunale può deliberare il conferimento in appalto della gestione dei seguenti servizi pubblici:

- a) manutenzione impianti e rete distribuzione acqua potabile;
- b) manutenzione impianti e rete distribuzione gas-metano;
- c) trasporti funebri;
- d) pulizia dei locali adibiti a uffici ed a sedi scolastiche;
- e) manutenzione impianto pubblica illuminazione;
- f) lampade votive sulle tombe cimiteriali;
- g) realizzazione e manutenzione di piccole opere di urbanizz/one
- h) manutenzione stradale;
- i) realizzazione e manutenzione della segnaletica stradale;
- l) realizzazione e manutenzione impianti di fabbricati;
- m) manutenzione aree verdi;
- n) mensa scolastica;
- o) trasporti scolastici;
- p) manutenzione reti fognarie e relativo impianto depurazione;
- r) ogni altro servizio che la Giunta Comunale ritenga di modesta importanza.

3. Il contratto deve disciplinare i contenuti elencati nell'art. 115, alle lett. a), b), c), e), f), g), h) i), n) e o) sostituendo le espressioni concessione, concessionario e convenzione con appalto, appaltatore e contratto.

Art. 110
Norme applicabili

1. Al contratto di appalto di servizi si applicano, in quanto compatibili con la natura delle prestazioni dedotte, le norme contenute nella sezione 1° del presente capo e quelle relative al contratto di somministrazione.

TITOLO IV

CONCESSIONE DI OPERE

E DI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

CONCESSIONE DI OPERE E DI LAVORI PUBBLICI

Art. 111
Concessione

1. Il Comune affida in concessione i lavori pubblici esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere.
2. La relativa deliberazione a contrarre deve contenere adeguata motivazione in ordine ai presupposti di carattere tecnico, economico, amministrativo e giuridico che rendono conveniente ed opportuno il ricorso all'istituto della concessione.
3. Per l'affidamento della concessione il Comune ricorre ad una delle modalità di scelta del contraente disciplinate dal Capo II del titolo I del presente regolamento, nel pieno rispetto delle disposizioni dello Stato e della Comunità Economica Europea, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
4. I rapporti tra il Comune ed il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione, che deve stabilire:
 - a) la predisposizione, a cura del Comune, del

progetto

esecutivo inerente l'opera da eseguire, qualora l'affidamento sia avvenuto sulla base di un progetto definitivo;

b) l'acquisizione, da parte del concessionario, dei necessari atti autorizzativi e concessori di competenza di altri Enti ed Amministrazioni pubbliche;

c) l'acquisizione, da parte del concessionario, delle aree e degli immobili necessari all'esecuzione delle opere;

d) l'assunzione, da parte del concessionario, dei compiti di direzione dei lavori, ferma restando l'alta vigilanza degli stessi in capo al Comune concedente;

e) le modalità ed i termini per il pagamento dell'eventuale corrispettivo della concessione e la quantificazione delle ritenute di garanzia;

f) le modalità ed i termini per la consegna dell'opera al concedente e le relative penalità per il caso di ritardo;

g) le modalità ed i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;

h) i casi di decadenza dalla concessione e le modalità per la relativa declaratoria;

i) il divieto di cessione della concessione.

l) la percentuale minima del valore dei lavori oggetto della concessione, che il concessionario ha l'obbligo di affidare in appalto a terzi, nonché i criteri per procedere a tali affidamenti;

m) le condizioni in base alle quali il concessionario deve provvedere alla gestione dell'opera;

n) le modalità (in unica soluzione o ad importi periodici) con le quali il Comune corrisponde il prezzo al concessionario, laddove non sia previsto che quest'ultimo si remunererà esclusivamente attraverso i proventi della gestione dell'opera;

o) il controllo, da parte del Comune, del corrispettivo richiesto dal concessionario agli utenti dell'opera oggetto

della
convenzione;

p) le modalità e le condizioni in base alle quali
il concessionario è tenuto a trasferire al Comune, alla
scadenza della concessione, l'opera realizzata e la relativa gestione.

Art. 112 Controprestazione della concessione

1. Nella concessione di costruzione e gestione
la controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire l'opera, oppure in questo
diritto accompagnato da un prezzo.

4. Nel caso la gestione dell'opera oggetto della
concessione dia luogo ad una gestione di servizio pubblico, si
applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 114.

Art. 113 Concessione di servizi

1. Nel pieno rispetto delle disposizioni dello Stato e
della Comunità Economica Europea, recepite o comunque
vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, possono affidarsi
in concessione a soggetti privati o pubblici le attività
aventi carattere organizzatorio e di supporto
proprie dell'amministrazione concedente in materia di opere
pubbliche.

2. I rapporti tra Comune e concessionario sono disciplinati
da apposita convenzione, che deve recare, a seconda
delle circostanze, le indicazioni di cui all'art. 111, lett. a),
b), c), d), e), h), i).

3. Il concessionario di servizi non può rendersi
affidatario della realizzazione dell'opera o concorrere, anche
indirettamente o per il tramite di società controllate o
collegate, nell'esecuzione dei lavori.

Il concessionario, per l'affidamento in appalto delle opere e dei lavori, dovrà attenersi a quanto previsto dalle norme dello Stato, nonché dalle disposizioni della Comunità Economica Europea recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

CAPO II

CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI

Art. 114

Concessione di gestione di servizi pubblici

1. In conformità alle previsioni dell'art. 22, comma 3, lett.

b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 68 dello

Statuto, il Consiglio comunale delibera di provvedere alla

gestione di servizi pubblici locali mediante concessione a terzi,

quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere corredata

dal progetto di convenzione e deve indicare le modalità di scelta

del concessionario.

3. Fermo restando quanto diversamente disposto da norme dello

Stato e della Comunità Economica Europea recepite o comunque

vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, le concessioni di cui

al presente articolo devono, di regola, essere precedute da

licitazione privata. Tuttavia, quando circostanze speciali in

rapporto alla natura dei servizi lo consigliano e sono indicate

nella deliberazione di cui al comma 1, gli affidamenti possono

seguire ad appalto concorso o a trattativa privata.

4. Per l'ottenimento della concessione di servizi pubblici,

l'impresa aspirante dovrà dimostrare di possedere i requisiti

finanziari, tecnici ed imprenditoriali necessari per

l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alle

dimensioni ed alle caratteristiche del servizio stesso
e
dell'utenza.

Art. 115
Contenuti della convenzione

1. La convenzione che definisce i rapporti tra il Comune ed
il concessionario di servizi pubblici locali deve disciplinare:

a) l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio erogato;

b) i tempi, la misura e le modalità di erogazione del servizio;

c) l'obbligo, per il concessionario, di organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano cortesia e considerazione dell'utenza;

d) l'obbligo, per il concessionario, di predisporre, una volta operanti le norme contenute nel Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto d'accesso dei cittadini secondo le norme in vigore;

e) la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da effettuare al Comune, agli altri Enti pubblici ed ai privati;

f) la vigilanza in ordine all'espletamento del servizio;

g) la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;

h) il canone dovuto per la concessione, ovvero la quota di partecipazione del Comune agli utili di esercizio;

i) i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dall'Amministrazione;

l) le modalità per la costruzione e l'ammortamento di immobili o impianti che il concessionario dovesse realizzare nell'ambito e per le finalità del servizio concesso;

m) le modalità per il trasferimento al patrimonio del Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;

n) le penali per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;

o) i casi di decadenza, di revoca e le modalità per
la definizione di eventuali controversie;

p) l'esercizio della facoltà di riscatto.

Art. 116
Norma di rinvio

Qualora per la gestione del servizio pubblico si
renda necessaria la realizzazione di opere o di lavori, oltre
alla disciplina del presente capo trova applicazione la
disposizione contenuta nell'art. 112.

TITOLO V

CONVENZIONI URBANISTICHE

Art. 117
Convenzioni ed atti unilaterali d'obbligo
in materia urbanistica

1. Le convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo in
materia urbanistica definiscono, in conformità alle disposizioni

dello

Stato e della Regione Veneto, gli impegni assunti dai titolari degli interventi per l'attuazione dei piani urbanistici e dei programmi edilizi compatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

2. Le convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo tipo debbono corrispondere agli schemi definiti dalle leggi dello Stato e della Regione del Veneto, ovvero approvati dal Consiglio comunale unitamente al piano urbanistico attuativo cui si riferiscono.

3. La Giunta comunale approva le singole convenzioni ed atti unilaterali d'obbligo in conformità agli schemi tipo di cui al precedente comma e la relativa deliberazione ha efficacia quale autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 4 del presente regolamento.

4. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo sono rogati da notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato dalla legge. Le convenzioni urbanistiche sono stipulate dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato.

5. La vigilanza sul rispetto della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo spetta al servizio urbanistica.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 118

Prima formazione dell'albo comunale dei fornitori

1. Alla prima formazione dell'albo comunale di cui al Capo
III del Titolo II si provvede entro 24 mesi dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.

2. Fino a quando non sarà operante l'albo comunale di cui
al Capo III del Titolo II non si applicano, ai fini della scelta
del fornitore, le disposizioni concernenti l'iscrizione
all'albo stesso.

Art. 119

Prima applicazione del regolamento

1. Le attività ed i rapporti già in atto alla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinati dalle
norme previgenti.

Art.120

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente stabilito dal
presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in
quanto applicabile.